



**CITTA' DI TERRACINA**  
**(PROVINCIA DI LATINA)**  
**T.A.S.I. - 2019**  
**(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI COMPONENTE I.U.C.)**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Visto la legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di Stabilità 2014 ) che ha istituito la T.A.S.I.;  
Visto il D.L. nr. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;  
Visto la legge nr. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);  
Visto la legge nr. 232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017);  
Visto la delibera del Consiglio Comunale, nr. 15 del 28.03.2019.

**INFORMA**

Che il **presupposto impositivo della T.A.S.I.** è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, **dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. **Nel caso di utilizzo dell'immobile da parte di soggetto diverso dal titolare di diritto reale**, sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, ( PROPRIETARIO ) nella misura del 90%; l'utilizzatore ( LOCATARIO/INQUILINO) nella misura del 10%, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**L'aliquota T.A.S.I.** è stabilita nel seguente modo:

**PROSPETTO ALIQUOTE 2019**

<b>2,5 PER MILLE</b>	<b><u>IMMOBILI MERCE</u></b> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
<b>1 PER MILLE</b>	<b><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA.</u></b>
<b>0,8 PER MILLE</b>	Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze. Per le unità immobiliari appartenenti ai contribuenti iscritti all'AIRE che non risultano essere pensionati.
<b>0,8 PER MILLE</b>	ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la base imponibile della T.A.S.I. è la stessa dell'I.M.U. La lettera Oa) della legge di stabilità n. 208/2015, stabilisce che la base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che la utilizzano come abitazione principale. La percentuale da applicare dal comodante è del 90 per cento.

<b>0,8 PER MILLE</b>	Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 e per gli immobili aventi come categorie catastali B/4 – B/8 e D/5.
<b>0,8 PER MILLE</b>	Immobili locati a canone concordato, la T.A.S.I. è ridotta al 75%.
<b>0,8 PER MILLE</b>	Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.
<b>0,8 PER MILLE</b>	Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.
<b>0 PER MILLE</b>	Aree Fabbricabili.
<b>0 PER MILLE</b>	Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, B/1, B/2, B/3, B/5,B/6, B/7,C/1, C/4, C/3, D/2, D/8, D/1, D/3, D/4, D/6, D/7.

**La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.**

**L'IMPOSTA E' AUTOLIQUIDATA: entro il 16 GIUGNO 2019 deve essere effettuato il versamento della prima rata T.A.S.I ( 50%) la seconda rata entro il 16 DICEMBRE 2019** mediante F24 inserendo i seguenti codici:

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Codice T.A.S.I.</b>
Abitazione principale e pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Altri fabbricati	3961

**Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 1,00.**

Entro il **30 giugno** dell'anno successivo, alla data di inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo,

dovrà essere presentata la dichiarazione I.M.U..

Per il calcolo della T.A.S.I. utilizzare il link "CALCOLO I.U.C. 2019" online, che permette anche il calcolo del ravvedimento operoso.

**Per maggiori informazioni: Per maggiori informazioni: Comune di Terracina - Ufficio Tributi – Via Sarti n. 4 – 04019 – Terracina – (LT)e-mail:tributi@comune.terracina.lt.it - sito internet:www.comune.terracina.lt.it – orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:45 - Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:45. Tel. 0773/707372-352- fax. 0773/707380.**

Il Funzionario Responsabile del Tributo  
(Dott. Enrico Quirino Maragoni)